

	<h1>CITTA' DI TROIA</h1> <p>-Provincia di Foggia-</p> <p>Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG) Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429 P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713</p>	<p>PROT. COM. N. 15362 DEL 12/09/2022</p>
---	---	---

Spett.le
 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 DVA - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
 pec: VA@pec.mite.gov.it

Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali
 dr.ssa Terzoli Silvia
 mail: terzoli.silvia@mite.gov.it

Pr.Ed. 126/22

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: [ID_VIP:7422]

OGGETTO: “[ID_VIP:7422] Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato “Frutti Antichi Troia”, della potenza di 24,6 MW, unito alle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Troia (FG).

Vista l’Istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativa al progetto indicato in oggetto, trasmessa dalla soc. Pacifico Ametista S.r.l., con nota del 24.06.2022, acquisita con prot. MiTE/79688.

Vista la comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento Vs prot. 0094863 del 29.07.2022, acquisita al prot. com. n .13059 del 29.07.2022.

Vista la documentazione di progetto.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2022, il Comune di Troia, ha approvato un “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE ZONE “E” e “D” DEL VIGENTE PUG”.

Con la presente si chiede di prendere visione del Regolamento che si trasmette in allegato (Allegato 1) e adeguare il progetto a quanto previsto nello stesso.

Considerato che con Decreto n. 20 del 25/01/2018 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha decretato la compatibilità ambientale di un progetto consistente nella realizzazione di un “Elettrodotto aereo 150 kV doppia terna SE Troia-CP Troia-SE Troia EOS1” che in parte interessa l’area oggi oggetto d’intervento (Vedasi Allegato 2).

Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 9, l.r.7 ottobre 2009, n. 20 recante “Norme per la pianificazione paesaggistica”, i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). A tal fine il Comune di Troia ha convocato una conferenza di co-pianificazione avvalendosi del modulo della Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con il coinvolgimento degli Enti interessati, ovvero Regione e Ministero.

In data 30 giugno 2021 il Comune di Troia ha attivato la procedura di adeguamento del PUG al PPTR ai sensi dell’art. 96 delle NTA del PPTR al fine di verificare la coerenza e la compatibilità della proposta di adeguamento dello strumento urbanistico generale agli obiettivi e alle disposizioni normative tutte del PPTR. Nell’ambito di tale procedura gli Enti coinvolti e competenti, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., hanno riconosciuto meritevoli di tutela paesaggistica alcune aree del territorio, comprese le zone interessate dalla proposta progettuale in oggetto, individuando alcune COMPONENTI PERCETTIVE al fine di assicurare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde per garantire la visibilità del paesaggio circostante, sono stati individuati così alcuni con visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) “Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell’immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nella tavola 7.3.1.

Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla



CITTA' DI TROIA

-Provincia di Foggia-

Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG)
Ufficio Tecnico Tel.: 0881.978400-436-409-429
P. IVA: 00405560715 - C.F.: 80003490713

PROT. COM. N. 15362 DEL 12/09/2022

alimentati da fonti rinnovabili, nella misura non inferiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

Il Comune si riserva di integrare il presente parere con ulteriori considerazioni e approfondimenti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

dr. ing. Matteo Palumbo



IL SINDACO

Avv. Leonardo CAVALIERI

COMUNE DI **Troia**

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PREMESSA E DEFINIZIONI

PREMESSO che

- a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) è stata data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- b) il comma 3 dello stesso articolo 12 ha sottoposto ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- c) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- e) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MISE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- f) la Giunta Regionale con deliberazione n. 25/2012 ha approvato la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" in materia di autorizzazioni energetiche;
- g) il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - TABELLA A - che riporta alla pagina 127, individua i regimi amministrativi per ogni attività edilizia;
- h) la Giunta Regionale con deliberazione n. 38/2018 ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012 n. 25" ha, tra l'altro, dettato ulteriori norme di dettaglio delle procedura afferente i regimi amministrativi in materia di autorizzazioni energetiche;
- i) il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.».

PREMESSO altresì che.

La riduzione di emissioni inquinanti e gas serra e l'incremento dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili rientrano tra gli obiettivi generali di politica energetica ed ambientale stabiliti a livello di comunità internazionale, le cui strategie e indirizzi comportano ricadute a livello locale.

Il tema del risparmio energetico sta avendo pertanto una rapida diffusione ed è al centro di numerosi dibattiti, che hanno portato all'emanazione di normative specifiche sia a livello nazionale che regionale.

L'utilizzo delle fonti rinnovabili, unitamente ad accorgimenti vari in sede di realizzazione e riqualificazione degli edifici, consente di ridurre il consumo delle fonti energetiche tradizionali.

Tra i sistemi utilizzati per trasformare l'energia proveniente da fonti rinnovabili quali quella prodotta dal sole, sta avendo sempre più diffusione il ricorso alla posa, sopra le coperture dei fabbricati, di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, o di pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinati all'autoconsumo. Inoltre nel passato recente, grazie anche ad incentivi concessi dallo Stato, si è altresì diffusa la realizzazione di parchi fotovoltaici per la produzione e l'immissione nella rete nazionale di energia elettrica.

In questa ottica, tenendo anche presente il tessuto storico-artistico che caratterizza il territorio del Comune di Troia e le valenze ambientali e paesaggistiche che lo connotano, è opportuno che il Comune regolamenti le modalità di installazione dei sistemi solari e fotovoltaici dettando alcune prescrizioni, al fine di contemplare l'esigenza di favorire la diffusione di tali sistemi alternativi di produzione di energia con la tutela del contesto urbano e paesaggistico esistente.

Sono fatte salve le specifiche normative in materia relative ai titoli edilizi e alle procedure che abilitano la realizzazione degli impianti.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni.

Un impianto solare fotovoltaico è un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. È composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le indicazioni previste dalla presente direttiva si riferiscono alle zone tipizzate dal vigente strumento urbanistico come zone D ed E. La collocazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture è ammissibile, nel rispetto di eventuali norme a tutela di caratteri architettonico-paesaggistici riconosciuti, nonché delle norme statali e regionali.

In generale, la disposizione dei pannelli dovrà essere di forma regolare e ordinata.

E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di realizzare impianti negli immobili di proprietà, nei sopra citati ambiti, senza limitazione di potenza.

ART. 2 - NORME DI INSERIMENTO DEGLI ELEMENTI

È consentita la posa di pannelli fotovoltaici preferibilmente integrati nella struttura del tetto o aderenti alla copertura con la medesima pendenza della copertura stessa. Sugli edifici a tetto piano è ammessa la posa di pannelli inclinati purché l'ingombro massimo in altezza dei medesimi non superi l'eventuale parapetto o veletta esistente.

La posa di pannelli fotovoltaici non comporta incremento della superficie coperta dell'area ai fini degli standard urbanistici e non riduce il coefficiente di permeabilità dei suoli. E' ammessa la posa di pannelli fotovoltaici su pergolati purché venga garantita la permeabilità della copertura, ovvero i pannelli vengano installati staccati uno dall'altro di almeno 10 centimetri. In tal caso l'installazione non comporta aumento della superficie coperta. Qualora la posa dei pannelli avvenga, invece, ad una distanza inferiore o in accostamento, il manufatto sarà considerato come tettoia, e avrà rilevanza sotto l'aspetto edilizio.

Non è consentita la realizzazione di modifiche morfologiche dei terreni necessarie alla realizzazione di piani di posa inclinati sul terreno.

ART. 3 - AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2012, N. 25, recante, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e delle cosiddette linee guida regionali (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - numero 195), cioè il Regolamento n. 24 del 30 dicembre che attua quanto stabilito dalle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi nelle varie zone del territorio comunale sono disciplinati come segue.

Zona D, Aree produttive e commerciali:

- è consentita la posa di pannelli fotovoltaici prioritariamente sulle coperture dei fabbricati, ed in caso di documentata necessità anche nelle aree libere quale attività produttiva a tutti gli effetti, documentate graficamente a dimostrazione di un inserimento armonico;
- la posa nelle aree libere non dovrà sottrarre gli spazi comunque destinati a standard edilizi e urbanistici, e non dovrà diminuire la superficie permeabile stabilita dalle norme nazionali;

Zona E, Agricola:

- è consentita la posa di pannelli fotovoltaici preferibilmente integrati sulle coperture dei fabbricati o aderenti alla copertura inclinata della falda;
- su coperture piane la posa è consentita solo in modo che non siano visibili dal piano stradale sottostante, parallelamente al piano della copertura, o comunque con una minima inclinazione;
- l'eventuale posa a terra nelle aree libere pertinenziali degli edifici dovrà essere documentata da reali esigenze, e illustrate con idonei criteri di riproduzione grafica/fotografica;
- nel caso di zone sottoposte a tutela paesaggistica, dovrà essere dimostrato che l'inserimento si armonizza coerentemente con il contesto tutelato;
- sono comunque fatti salvi i pareri espressi dalla Locale Soprintendenza nell'ambito di procedimenti di cui al D. Lgs. 42/2004;

ART. 4 – NORME PROGETTUALI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

Compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali in materia di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le aree del P.U.G. vigente, tipizzate come D ed E, possono essere utilizzate, nei limiti e condizioni di seguito indicati.

I proponenti devono possedere i requisiti soggettivi previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti alla data di presentazione dell'istanza di titolo abilitativo (permesso di costruire, P.A.S., S.C.I.A. o altro titolo necessario per l'impianto delle specifiche strutture tecnologiche).

Per l'autorizzazione di impianti la cui competenza è riservata ad organi non comunali, si applicano le relative procedure.

Per l'autorizzazione di impianti la cui competenza è riservata sia ad organi comunali che sovracomunali, si applicano le seguenti norme e condizioni d'impianto:

a) Impianti fotovoltaici per autoconsumo.

a.1 - Nelle zone produttive e commerciali è consentita la posa di pannelli fotovoltaici prioritariamente sulle coperture dei fabbricati, ed in caso di documentata necessità anche nelle aree libere quale attività produttiva a tutti gli effetti, documentate graficamente a dimostrazione di un inserimento armonico;

La posa nelle aree libere non dovrà sottrarre gli spazi comunque destinati a standard edilizi e urbanistici, e non dovrà diminuire la superficie permeabile stabilita dalle norme nazionali

a.2 - Gli impianti fotovoltaici per autoconsumo sono ammessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, su tutto il territorio agricolo comunale, **ad esclusione** delle seguenti aree ritenute non idonee:

- aree non idonee FER così come individuate dalla regione Puglia e disciplinate dal "Regolamento attuativo

del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e ss.mm.ii.;

Limitatamente agli impianti di produzione di energia fotovoltaica a servizio delle aziende agricole, è consentita la posa dei pannelli sulle coperture dei fabbricati aziendali (pannellatura integrata) o aderente alla copertura inclinata della falda. E' ammessa anche l'integrale copertura delle falde degli edifici destinati ad allevamenti intensivi con tipologia a capanna.

Ad avvenuta saturazione delle coperture esistenti è ammesso l'impianto a terra purché per autoconsumo.

b) Impianti fotovoltaici non destinati all'autoconsumo.

b.1 - Nelle zone produttive e commerciali è consentita la posa di pannelli fotovoltaici prioritariamente sulle coperture dei fabbricati, ed in caso di documentata necessità anche nelle aree libere di lotti edificati, quale attività produttiva a tutti gli effetti, documentate graficamente a dimostrazione di un inserimento armonico;

La posa nelle aree libere non dovrà sottrarre gli spazi comunque destinati a standard edilizi e urbanistici, e non dovrà diminuire la superficie permeabile stabilita dalle norme nazionali

b.2 - Gli impianti non destinati ad autoconsumo sono ammessi su tutto il territorio agricolo comunale, **ad esclusione** delle seguenti aree ritenute non idonee:

- aree non idonee FER così come individuate dalla regione Puglia e disciplinate dal "Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e ss.mm.ii.;

c) Parametri e modalità d'impianto a terra.

Distanze e parametri dimensionali, da rispettare nel caso di realizzazione di un nuovo impianto.

Distanza del perimetro dell'impianto a terra:

- dai confini con altre proprietà private: mt. **5,00**;
 - dalla viabilità pubblica comunale: si applicano le disposizioni stabilite dalle norme di P.U.G. per la nuova edificazione, a meno di ulteriori norme di settore più restrittive (Area di rispetto Tratturi);
 - da fabbricati ad uso abitativo: mt. **50,00** salvo accordi fra le parti;
 - da strade provinciali, non minore di mt. **150,00**;
- inoltre:
- altezza massima di installazione dal suolo: mt. **2,00**;
 - tipologia e modalità di ancoraggio al suolo: pannelatura fissa, disposta a filari;
 - struttura di sostegno: metallica non riflettente o legno;
 - fondazioni: nella zona agricola è esclusa ogni fondazione in cemento, eccetto lo spazio per cabine elettriche e manufatti a servizio dell'impianto fotovoltaico. Ammissibili solamente gli ancoraggi al suolo

mediante avvitalamento in piena terra.

d) Manutenzione e arredo area d'impianto.

Il lotto dovrà essere recintato, con tipologia di recinzione consentita per la zona urbanistica di riferimento e continua su tutto il perimetro, con altezza minima di 1,50 m., ai fini della mitigazione visiva, dovranno essere realizzate piantumazione di piante autoctone atti a garantire adeguata mitigazione e schermatura dell'impianto.

Qualora siano indispensabili nuovi tratti viari di accesso all'impianto, questi dovranno essere adattati sul suolo esistente, realizzati in terra battuta o terra stabilizzata.

All'atto della presentazione della istanza, dovrà essere allegato un idoneo piano di dismissione e ripristino come di seguito illustrato.

e) Limitazioni d'impianto.

A tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto d'impianto, il proponente si dovrà impegnare a non utilizzare diserbanti ed a non rimuovere il terreno vegetale, provvedendo alla sola falciatura delle aree interessate. La stesura dei cavidotti dovrà essere interrata, salvo deroghe per motivate ragioni tecniche. Per la pulizia degli impianti non dovranno essere utilizzati prodotti che possano inquinare i terreni. Ulteriori misure di mitigazione dell'impatto ambientale potranno essere impartite dagli uffici tecnici comunali, in funzione della ubicazione e delle caratteristiche del sito.

f) Dismissione e ripristino dei luoghi – Atto unilaterale d'obbligo – Polizza fideiussoria di garanzia:

- a seguito della dismissione dell'impianto, il terreno dovrà essere ripristinato alla sua funzione agricola, rimuovendo tutti i manufatti e gli impianti presenti, ivi comprese le recinzioni;
- le condizioni d'impianto, nel rispetto del vigente regolamento, dovranno essere sottoscritte in apposito atto unilaterale d'obbligo, da presentare in bozza agli uffici tecnici comunali, al momento del deposito dell'istanza di titolo abilitativo edilizio;
- l'atto dovrà contenere gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, la dismissione e la rimessa in pristino del terreno, e dovrà essere sottoscritto prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio (caso di permesso di costruire) oppure, entro i 30 giorni dal deposito della S.C.I.A./P.A.S.;
- a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, a cessazione dell'attività, richiesta polizza fideiussoria bancaria/assicurativa a prima richiesta, da valutarsi in base al probabile anno di dismissione dell'impianto e di importo non inferiore a € 50,00 (cinquanta) per ogni kWp autorizzato, da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua come da dati ISTAT.

La polizza fideiussoria potrà essere svincolata successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, attestato dagli uffici tecnici comunali.

I proponenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale la cessazione dell'attività

dell'impianto, fornendo indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste.

Nel caso di trasferimento dell'impianto ad altri soggetti, questi subentreranno in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al primitivo gestore nei confronti del Comune.

g) Compensazioni ambientali.

Le compensazioni ambientali conseguenti all'impianto di attività fotovoltaica, saranno quantificate al momento del rilascio del titolo autorizzativo nella misura come prevista per legge, sottoscrivendo apposita convenzione.

ART. 5 - DESTINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALI

La destinazione delle somme perequative per le compensazioni ambientali su uno specifico capitolo di bilancio comunale, così definite in convenzione, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune delle seguenti categorie di interventi:

- avviare iniziative promozionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici locali;
- manutenzione e riqualificazione del verde pubblico in generale;
- manutenzione viabilità rurale;
- realizzazione e manutenzione di piste ciclabili;
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica a basso consumo, con alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico volti al miglioramento dell'efficienza energetica, ed installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante.

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'ISTANZA DI TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

L'istanza di titolo abilitativi edilizio dovrà contenere, oltre agli elaborati di rito, la seguente documentazione:

- relazione tecnico/economica e cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione d'impianto, utile anche per quantificare l'importo della polizza fideiussoria digaranzia;
- atto unilaterale d'obbligo contenente gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione, la dismissione e la rimessa in pristino del terreno;
- progettazione grafica di dettaglio contenente:
 - planimetria generale con i piani quotati ed individuazione dei punti di consegna dell'energia elettrica prodotta, posizionando cartograficamente le cabine elettriche ed eventuali accessori pertinentziali richiesti dall'ente gestore della rete elettrica, documentando la

presenza del nulla osta rilasciata da quest'ultimo, per l'allaccio;


- viabilità di accesso, esistente ed in progetto;
- collocazione dell'impianto con distanze dai confini, dalla viabilità e da fabbricati esistenti.
- Individuazione delle opere di recinzione, con particolari esecutivi, ivi comprese le siepi di schermatura;
- computo del rapporto di copertura sull'area di intervento recintata e sul globale dei terreni in gestione aziendale; piante, sezioni e prospetti della pennellatura fotovoltaica proposta e degli accessori pertinenziali previsti.

ART. 7 - ACCATASTAMENTO


Gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici sono da accatastarsi a norma di Legge.

ART. 8 - NORME TRANSITORIE

La presente direttiva si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine di 30 giorni dalla formale presentazione di PAS / SCIA.



Limite area interessata dall'impianto fotovoltaico



*Elettrodotto aereo 150 kV doppia terna
SE Troia-CP Troia-SE Troia EOS1*